

Basterebbe opporgli il principio generale scritto nell'articolo 12 del Codice civile, quello cioè che « le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nello Stato. »

Poichè dunque non facciamo che pareggiare le società anonime straniere all'individuo straniero, rimarranno esse sempre soggette all'osservanza di tutte le nostre leggi, soprattutto a quelle d'ordine pubblico, di polizia, di sicurezza e di moralità pubblica, dal novero delle quali è tratto appunto l'esempio che l'onorevole Trezzi proponeva.

Non tralascierò altresì di osservare che, quando si sostituisce la formola, a cui egli accennava, per avventura noi verremmo a limitare di troppo gli obblighi che intendiamo di imporre alle società straniere. Se fosse scritto semplicemente nella legge che esse potranno operare nello Stato, allorchè l'oggetto loro non sia vietato dalle leggi dello Stato, sorgerebbe il dubbio se, allorchè non ostino leggi di ordine pubblico, anche le altre leggi debbano o non debbano osservarsi. Ora noi abbiamo molteplici specie di leggi relative a queste società. La stessa legge del 1853 impone loro una tassa: chi può dubitare che, anche dopo votato il presente schema di legge, le società straniere, benchè autorizzate ad esercitare i loro diritti civili nel nostro Stato, debbano tuttavia essere soggette alla legge che colpisce di una tassa tutte le società straniere? Teme pertanto la Commissione che la proposta dell'onorevole Trezzi possa condurre a conseguenze contrarie a quella che egli si propone, cioè restringerebbe di troppo l'effetto che si vuole ottenere colla presente legge.

Non mi estenderò più oltre in una quistione di semplice redazione, che non merita di trattenermi più a lungo la Camera, tanto più che sarà raggiunta la desiderata massima chiarezza adottandosi l'emendamento che la Commissione ebbe l'onore di deporre sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione ora proporrebbe di modificare l'articolo in questo modo: invece di dire « che l'avranno ottenuta, » porrebbe « quando l'abbiano ottenuta. »

Inoltre mantiene ancora l'aggiunta: « uniformandosi nel resto alle leggi di esso? »

MANCINI, relatore. No, queste parole *nel resto* non hanno più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca si unisce a questa redazione?

MOSCA. Io non posso unirmi a questa modificazione, la quale in sostanza non fa se non ristabilire tal quale la prima formola. Io non trovo differenza alcuna tra le parole: « che sono soggette all'autorizzazione del Governo, e che l'avranno ottenuta, » e le altre: « che sono soggette all'autorizzazione del Governo quando l'avranno ottenuta. » E nell'un caso e nell'altro non si dà altra significazione che quella di tempo, vale a dire che nessuno potrà esercitare questi diritti se non in quanto abbia precedentemente ottenuta quest'autorizzazione. Dunque io trovo che l'emendamento non avrebbe alcuna portata, nè alcun valore.

Insisto poi anche specialmente sulla circostanza di mettere quelle parole *del resto* che si trovavano già nell'emendamento da me proposto, e che mi paiono opportune, come la Commissione aveva avvisato da principio, in quanto che mi associo pienamente alle osservazioni dell'avvocato Mancini contro le obiezioni prodotte dal signor Trezzi, che non sia da temere menomamente che l'espressione così generale non possa riferirsi che alla forma speciale degli atti, ma debba, e molto più, riferirsi alla loro sostanza e ai vincoli che possono esser posti sopra il commercio.

Poniamo per esempio che si tratti di società di commercio

costituite nella Svizzera, dove il commercio dei generi di privata non costituisce verun monopolio a favore dello Stato: sarebbe un assurdo di credere che se queste società venissero autorizzate, come vengono ora autorizzate le società francesi, potessero qui smerciare nello Stato dei generi di privata. Credo dunque che, ponendo appunto in generale l'obbligo dell'osservanza delle leggi dello Stato, omettendo *nel resto*, si limita più precisamente il significato e la portata di questa legge.

La Commissione avvertiva nel suo stesso rapporto a restringere l'effetto della legge al dispensare queste società create nell'impero francese dall'obbligo di riportare una seconda autorizzazione dal Governo del nostro Stato.

Per questi motivi, se la Commissione ha ritirato il precedente suo emendamento, al quale io mi era di gran cuore associato, io riprendo il mio, ed insisto perchè sia posto ai voti.

SCIALOJA. Nelle leggi io credo che si debba sempre esprimere chiaramente ciò che si vuole. Qui abbiamo un comune intendimento; cerchiamo dunque la forma più semplice per rendere la nostra idea. Che cosa vogliamo dire con questa legge? Che le società di cui tratta l'articolo, quando siano state autorizzate in Francia, possono, senza che occorra nuova autorizzazione, operare nello Stato. Solamente intendiamo che anche in questo caso tutte le leggi del paese siano loro applicabili; epperò, quando si tratta, per esempio, di una società, la quale per l'industria che esercita non potrebbe operare nello Stato, quantunque autorizzata in Francia, vuolsi sottoporre al prescritto delle nostre leggi. Ebbene diciamo così:

« Le società anonime e le altre società commerciali e industriali, che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo e che l'avranno ottenuta, potranno, senza che occorra nuova autorizzazione, ma in tutto il resto sotto l'osservanza delle leggi dello Stato, operare nel regno, esercitarvi ogni loro diritto e sedervi in giudizio. »

Questo è l'emendamento che io propongo.

MOSCA. Io mi vi associo pienamente.

PRESIDENTE. La Commissione s'associa anch'essa a questo emendamento?

MANCINI, relatore. La Commissione non desidera di prolungare una discussione ormai soverchiamente protratta, ma sente il debito di persistere nelle sue dichiarazioni. Dal punto di vista non meno della garanzia degli interessi nazionali, che di un sentimento di circospezione e delicatezza, sarebbe forse assai più regolare abbandonare i proposti emendamenti. Sotto il primo punto di vista noi abbiamo detto: si crede che vi sia un dubbio? Ma pur troppo il dubbio non potremmo farlo cessare nella legge francese. Ed in tal caso questo dubbio rimarrà sempre a danno delle nostre società. Se potessimo d'accordo emendare l'una e l'altra legge, comprenderei perfettamente il profitto di una discussione più o meno grammaticale; per rendere di perspicua chiarezza il testo che cade in discussione. Ma noi non possiamo toccare la legge francese: e si aggiunga che nè quella legge, nè la nostra portano scritta la condizione della reciprocità; non sarebbe dunque strana una interpretazione, secondo la quale la legge di uno Stato concedesse alle società anonime dell'altro Stato qualche cosa di più di quanto avesse questo alla sua volta concesso.

Ciò dal punto di vista della garanzia degli interessi nazionali. Ma havvi altresì una considerazione di convenienza che la Commissione crede dover sottoporre all'apprezzamento della Camera.